

PROGETTO SICUREZZA CONDOMINIO

FORLI' - 04 APRILE 2014



**Ordine degli Ingegneri
della provincia
Forlì-Cesena**



LA PREVENZIONE INCENDI E LA NUOVA NORMATIVA

DPR n. 151 del 01/08/2011 "Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi in vigore dal **7 ottobre 2011**
- Cos' è cambiato -

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151


Semplificazione amministrativa delle procedure autorizzatorie per le attività d'impresa

SITUAZIONE ANTE

97 ATTIVITA'
SOGGETTE

SITUAZIONE POST

80 ATTIVITA'
SOGGETTE
SUDDIVISE IN TRE
CATEGORIE



Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

SITUAZIONE ANTE

SITUAZIONE POST

Tutte le attività soggette a C.P.I.

Categoria A

Categoria B - C

Predisposizione progetto
Richiesta parere di conformità

X

Rilascio parere di conformità
dei V.V.F.

X

Esecuzione progetto

**SCIA +
PROGETTO
VVF**

X

Richiesta sopralluogo ai fini del
rilascio C.P.I. + DIA ai V.V.F.

SCIA VVF

TOTALE 90/180 gg.

TOTALE 60 gg.

**TOTALE
90/180 gg.**

	Categoria A	Categoria B	Categoria C
FASE 1		VALUTAZIONE DEL PROGETTO (scheda informativa generale, relazione ed elaborati grafici)	VALUTAZIONE DEL PROGETTO (scheda informativa generale, relazione ed elaborati grafici)
FASE 2	Prima dell'inizio dell'attività (dopo l'esecuzione dei lavori) SCIA + ASSEVERAZIONE (scheda informativa generale, relazione ed elaborati grafici + certificati e dichiarazioni allegate) Rilascio <u>ricevuta</u> in caso di completezza formale dell'istanza	Prima dell'inizio dell'attività (dopo l'esecuzione dei lavori) SCIA + ASSEVERAZIONE (certificati e dichiarazioni allegate) Rilascio <u>ricevuta</u> in caso di completezza formale dell'istanza	Prima dell'inizio dell'attività (dopo l'esecuzione dei lavori) SCIA + ASSEVERAZIONE (certificati e dichiarazioni allegate) Rilascio <u>ricevuta</u> in caso di completezza formale dell'istanza
FASE 3	VISITA DI CONTROLLO: a campione con rilascio del verbale di visita tecnica	VISITA DI CONTROLLO: a campione con rilascio del verbale di visita tecnica	VISITA E RILASCIO C.P.I.

CATEGORIA A

**Attività a basso rischio
e standardizzate**

**Viene eliminato il parere
di conformità sul
progetto**

CATEGORIA B

Attività a medio rischio

**La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza
antincendio si dovrà ottenere
entro 60 giorni**

CATEGORIA C

Attività a elevato rischio

Avvio dell'attività tramite SCIA

Controlli con sopralluogo a campione
(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

**Controllo con
sopralluogo**
(entro 60 giorni)

Rilascio del Certificato di
prevenzione incendi

Categoria A e B

SCIA VVF



INIZIO ATTIVITA'



EVENTUALE VISITA
TECNICA DA PARTE DEI VVF



NON ESISTE PIU' IL
RILASCIO DEL C.P.I.

RINNOVO PERIODICO
CONFORMITA' ANTINCEDIO



Categoria C

SCIA VVF



INIZIO ATTIVITA'



VISITA TECNICA DA PARTE
DEI VVF



RILASCIO DEL C.P.I.



RINNOVO PERIODICO
CERTIFICATO PREVENZIONE
INCENDI





ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO

con cui il titolare dell'attività dichiara l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio.

in caso di presenza di impianti di protezione attiva è necessaria
anche

l'ASSEVERAZIONE

attestante la funzionalità ed efficienza degli impianti stessi,
redatta in carta semplice da tecnico iscritto negli elenchi del
Ministero dell'Interno

SCADENZE TEMPORANEE C.P.I.

Ogni 5 anni
per le attività rinnovate dopo il 7/10/2011

Ogni 10 anni
per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77

Categoria A e B

**Protocollazione VVF
dell'attestazione di rinnovo**

Categoria C

Rinnovo del CPI in scadenza

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Visite tecniche svolte dai VVF entro 60 gg. per accertare:

- ✓ Rispetto normativa di prevenzione incendi
- ✓ Sussistenza requisiti di sicurezza antincendio

Se requisiti carenti e/o non è rispettata la normativa:

- ✓ Entro 45 gg.: adeguamento a normativa e/o requisiti sicurezza antincendio
- ✓ Altrimenti: divieto prosecuzione attività sino a ripristino misure sicurezza antincendio

Documentazioni necessarie:

Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

SANZIONI

Uno dei punti più importanti del DPR 151 riguarda le sanzioni penali: con il nuovo regolamento, infatti, **chi non presenta una domanda o una segnalazione pur avendone l'obbligo** (quindi, i titolari delle attività elencate nella tabella del decreto) **è soggetto alle sanzioni penali** previste dal d.lgs 139/2006.

ADEMPIMENTI MANUTENTIVI

Il responsabile dell'attività ha l'obbligo curare la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti antincendio, quali ad esempio gli estintori o i sensori di rilevamento del fumo

LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO: un servizio «ordinario» di un importanza «straordinaria».....

D.P.R. 37/2008sono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, **nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi**, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

OBBLIGHI CONNESSI AL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

.....

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

OBBLIGHI CONNESSI AL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

Art. 6

1. ...hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali....

OBBLIGHI CONNESSI AL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

Art. 6

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

PORTE CANCELLI E BARRIERE

Le norme di sicurezza nelle automazioni

**Dalla norma UNI 8612 alla Direttiva Macchine
2006/42 CE**

L'introduzione del concetto di «quasi macchina» in vigore
dal 29 Dicembre 2009 recepita il 27 Gennaio 2010.

LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE

la «MACCHINA»

Per «macchina», si intende un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante azionatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali

LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE

la «QUASI MACCHINA»

Per «QUASI MACCHINA», si intende insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata.

LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE

PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

La Direttiva Macchine obbliga il fabbricante a:

- Predisporre il **FASCICOLO TECNICO**
- Redigere la **DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'**
- Apporre la **MARCATURA CE** sulla porta motorizzata

LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE

PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

FASCICOLO TECNICO da conservare almeno 10 anni:

- Disegno complessivo della porta motorizzata
- Lo schema dei collegamenti elettrici e dei circuiti di comando
- I manuali di installazione e manutenzione delle motorizzazioni e dei componenti
- **L'ANALISI DEI RISCHI**
- Le istruzioni per l'uso e le avvertenze generali per la sicurezza (da consegnare copia all'utilizzatore)
- Il Registro di Manutenzione (consegnare copia all'utilizzatore)
- La Dichiarazione di conformità CE (consegnare copia all'utilizzatore)

LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE

PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

L'ANALISI DEI RISCHI

- ✓ Elenco dei requisiti essenziali previsti dalla DM
 - Norma **UNI-EN 12453**: Sicurezza d'uso delle porte motorizzate – **REQUISITI**
 - Norma **UNI-EN 12445**: Sicurezza d'uso delle porte motorizzate – **METODI DI PROVA**

- ✓ Elenco dei rischi presentati dalla porta motorizzata e la descrizione delle soluzioni adottate

- ✓ I rischi residui non eliminabili
 - Bisogna informare l'utilizzatore sull'eventuale presenza di rischi residui non protetti e dell'uso improprio prevedibile del cancello motorizzato.

LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE

PER LE AUTOMAZIONI ESISTENTI

Per le automazioni costruite prima del 2009, se non vengono effettuate operazioni di modifiche sostanziali, non comporta l'applicazione della Direttiva Macchine.

Occorre provvedere a predisporre la porta automatica dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma UNI-EN 12453 e UNI-EN 12445.

- Dispositivi di sicurezza che permettano di rientrare nella curva d'impatto
- Dispositivi di sicurezza che svolgono la funzione di fotocellula
- Dispositivi di sicurezza che impediscono in qualunque situazione di pericolo derivante dalla presenza di una persona esposta ad un rischio per la sua salute e sicurezza.

LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE

LA MANUTENZIONE

Occorre predisporre un piano di manutenzione semestrale atta alla verifica dell'automazione nel suo complesso compreso la verifica che la curva d'impatto non abbia subito variazioni.

La manutenzione delle macchine, per cui anche le porte e cancelli automatici, deve essere eseguita secondo quanto previsto dal costruttore nel relativo piano di manutenzione.

La manutenzione è a carico del proprietario che diviene responsabile della corretta esecuzione.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Si ringrazia:



Ordine degli Ingegneri
della provincia
Forlì-Cesena



04 Aprile 2014